

**REGIONE  
PIEMONTE**Direzione Pianificazione  
e Gestione Urbanistica

Direzione19@regione.piemonte.it

Data 30.1.2004

Protocollo

Allegato alla D.G.R. n. **5-11968** in data **15 MAR. 2004** relativa all'approvazione della Variante al P.R.G.C. del Comune di Chianocco adottata con successive DD.CC. n. 11 del 10/3/00, n. 27 del 5/9/00, e n. 25 del 30/9/03.

**Elenco delle modifiche da introdurre "ex officio", ai sensi dell'11° comma dell'art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i.**

#### **Modifiche alla cartografia**

- a) Nelle tavv. VIIb e VIIa la classe di rischio "IIIb2zm" attribuita a parte degli ambiti edificati delle località Molè e Pavaglione si intende sostituita con la classe "IIIb4zm".
- b) Nel testalino della tav. Vb la definizione della scala "1: 5.000" si intende sostituita con "1:10.000".
- c) Nella tav. VIIa si intendono evidenziati i rii con andamento N-S fra le località di Bartilera e Grangia così come da alleg. 1 costituente parte integrante del presente dispositivo.
- d) Nelle tavv. VIIa e VIIb parte delle aree in classe II, nei pressi della località Grangia, si intendono riclassificate in IIIa2 così come definito nell'alleg. 1, costituente parte integrante del presente dispositivo.
- e) Nelle tavv. VIIa e VIIb gli areali ora posti in classe IIIb2z1 e II si intendono riclassificati in classe IIIb4, IIIa2 e IIIb2 così come definito nell'allegato 2, costituente parte integrante del presente dispositivo.
- f) Nelle tavv. VIIa e VIIb in località Combaraviola si intende sostituita parte della classe II in IIIa1 come illustrato nell'alleg. 3, costituente parte integrante del presente dispositivo.
- g) Nelle tavv. VIIa e VIIb la classe IIIb.2z3 insistente sulla zona denominata "asc" (area a campeggio) si intende sostituita in IIIa per la parte inedificata e in IIIb.4 per la parte edificata.
- h) Nella tav. Vb si intende sostituita la sigla "CAb" con la sigla "CAe" nell'area in sinistra del torrente Prebech.

- i) Nelle tavv. VIIa e VIIb gli areali in destra del torrente Prebech (la torre e l'edificio più a valle verso la ferrovia) ora posti in classe IIIb2z1 si intendono riclassificati in classe IIIb.4 come prescritto e illustrato nell'alleg. 4, costituente parte integrante del presente dispositivo.
- l) Nelle tavv. VIIa e VIIb si intende inserita una fascia di rispetto pari a m. 10 posta in classe IIIb.4 a sinistra e a destra del torrente Prebech a valle della ferrovia.
- m) Nella tav. Vb relativa alla rappresentazione del dissesto, il dissesto attivo che interessa l'incisione della Gran Gorgia deve intendersi considerato e classificato come Fa10 (ossia Frana Attiva caratterizzata da un "Movimento gravitativo composito"); in modo analogo devono essere considerati i dissesti non diversamente classificati rilevati in sinistra idrografica al Rio Pianfè ed i dissesti ubicati in destra idrografica al Rio Prebech a valle di A. le Combe.

### **Modifiche alla normativa**

Indice: si intende stralciato il riferimento all'art. 24

#### Art. 2 – Documenti del P.R.G. in variante strutturale ai sensi art. 17 punti 4-5-6 L.R. n. 41/97

L'ultimo comma si intende così sostituito:

"Alla presente relazione geologico-tecnica sono allegati i seguenti elaborati cartografici:

- Tavola Ia - Carta Geologica (intero territorio comunale), in scala 1:10.000;
- Tavola Ib - Carta Geologica (fondovalle), in scala 1:5.000;
- Tavola Ic - Carta Geologica Borgate Molè e Pavaglione, in scala 1:5.000;
- Tavola II - Carta Geoidrologica e Litotecnica, in scala 1:10.000;
- Tavola III - Carta delle Acclività, in scala 1:10.000;
- Tavola IV - Carta delle Valanghe, in scala 1:25.000;
- Tavola Va - Carta Geomorfológica e dei dissesti, in scala 1:10.000;
- Tavola Vb - Carta dell'intensità e pericolosità dei dissesti, in scala 1:5.000;
- Tavola VI - Carta delle opere idrauliche, in scala 1:10.000;
- Tavola VIIa - Carta di Sintesi (intero territorio comunale), in scala 1:10.000;
- Tavola VIIb - Carta di Sintesi (settore di fondovalle e borgate Molè e Pavaglione),  
in scala 1:5.000;
- Elab. - Relazione Geologica – Allegati I - IV;

#### Art. 15 - -Categorie di intervento sul territorio; IV Restauro e risanamento conservativo

7° comma: si intende stralciata la frase: "La quota di imposta e di colmo può tuttavia subire lievi modificazioni per consolidamento strutturale non superiore a cm. 50." compresa nel primo capoverso.

#### Art. 16 – Zonizzazione

1° comma: si intende stralciata la frase: "aree di carattere arteriale (at)".



Art. 17 – Aree destinate all'attività agricola:

22° comma: si intende inserita la frase “e conformemente alla normativa di settore con riguardo particolare alla L.R. n. 38/95.”

23° comma: si intende stralciata la frase “e conformemente alla normativa di settore con riguardo particolare alla L.R. n. 38/95.”

Art. 19 – Annucleamenti agricolo-abitativi con relative aree di pertinenza aventi valore ambientale (ai11, ai12, ai13, ai14, ai15, ai16):

2° comma: si intende inserita la seguente frase: “I suddetti interventi di ristrutturazione urbanistica dovranno avere carattere di eccezionalità ed essere adeguatamente motivati e progettati con lo scopo di migliorare la qualità insediativa e ambientale del contesto interessato; dovranno altresì rispettare l' impianto della struttura insediativa evolutasi nel tempo senza costituirne completa alterazione, fatta salva l'eliminazione dei manufatti impropri privi di pregio.”

4° comma: le parole “...ed un edificio unitario dalle fondamenta al tetto” sono sostituite con “... essere esteso ad una porzione significativa comprendendo quanto meno un edificio unitario dalle fondamenta al tetto, i relativi edifici accessori e le aree libere di pertinenza.”

10° comma: nella 5<sup>a</sup> riga i numeri “4” e “9” si intendono sostituiti con “3” e “8”

13° comma (penultimo comma): a conclusione del comma si intende inserita la frase: “Le presenti prescrizioni vengono applicate con riferimento alle individuazioni contenute nella tav. P3/c”

Art. 20 – Nuclei frazionali

1° comma: a conclusione del comma si intende inserito il seguente punto “f” che recita: “f. I tipi di intervento previsti sui singoli manufatti sono definiti dalla tav. P3/c; su di essi si applicano le disposizioni indicate al 13° comma del precedente art. 19.”

Art. 23 – Aree residenziali di nuovo impianto

3° comma: al termine del comma riferito alle aree “an1, 3 e 5” si aggiunge la seguente prescrizione: “Prescrizioni specifiche per l'area an3: diversamente dallo specifico schema di orientamento progettuale, che si intende annullato, il prescritto P.E.C. unitario e la relativa convenzione dovranno garantire che l'edificazione e la sistemazione dell'area siano realizzati in modo da determinare un accorpamento urbanistico dei nuovi volumi a quelli esistenti della contigua frazione costituendone naturale sviluppo a completamento della morfologia della frazione stessa, utilizzandone in linea di massima le forme aggregative consolidate. A tale fine i nuovi edifici, da realizzare con proporzioni, tipologie e materiali coerenti con quelli dell'edificato locale di valore documentario, dovranno essere concentrati nelle porzioni del lotto più prossime al nucleo frazionale evitando forme e tipologie ripetitive e posizionamenti episodici, e destinando a viabilità, verde e parcheggio la metà più esterna (rispetto al nucleo) dell'intera area an.3.”.

5° comma: il comma si intende così sostituito “Sui fabbricati esistenti sono ammessi interventi fino alla categoria V di tipo B; essi dovranno adeguarsi alle preesistenze, con particolare attenzione a tipologie di carattere abitativo.”

Art. 26 – Area per impianti produttivi e terziari esistenti “ap1”

Si intende inserito il presente testo quale ultimo comma:

“Indipendentemente dalle prescrizioni cartografiche, sul tratto coperto del canale di derivazione che attraversa la presente area di piano secondo la direzione indicata nell'alleg. 4, che costituisce parte integrante del presente dispositivo, è individuata una fascia di rispetto di m. 5 dalle sponde. Negli ambiti edificati in tale fascia valgono le disposizioni del cap. “1.3.2B – CLASSE IIIB.4” del successivo art. 40 delle presenti N.T.A. Negli ambiti inedificati valgono invece le disposizioni del cap. “1.3.1B – CLASSE IIIA.2” del medesimo articolo.”

Art. 27 – Area per campeggio “asc”

Nell'ultimo comma si intende sostituita la sigla “IIIB2 zona 3” con le seguenti sigle: “IIIB4 per la parte edificata e IIIa per la parte inedificata.”

Si intende introdotto il seguente articolo “30 ter” che recita:

“Art. 30 ter - Captazioni idriche in località Strobiette La zona definita sorgente nella tav. P2/1 è inedificabile. Su di essa sono inoltre vietate le attività incompatibili con la tutela della captazione così come definite dalla normativa di settore con particolare riferimento al D.LGS. n. 152/99 e al D.LGS. n. 258/00.”

Art. 31 – Standard e livello dei servizi

L'ultimo comma si intende così integrato: “In tali aree non è ammessa l'edificazione di strutture edilizie aggiuntive con l'esclusione degli arredi per le aree verdi.”

Art. 38 – Poteri di deroga

Il 1° comma si intende così sostituito: “Ai sensi dell'art. 14 del DPR 6/6/01 n. 380 e s.m.i., il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, può derogare alle prescrizioni del p.r.g.c. nel caso di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico limitatamente a parametri e/o prescrizioni particolari definiti dallo strumento urbanistico.”

Art. 40 – Adeguamenti alle prescrizioni della relazione geologico-tecnica.

a) - A pag. 53 la frase: “1.3.2.a.3 Zona montana – IIIB2.zm” si intende sostituita con la seguente: “1.3.2.a.3 Zona montana – IIIB4.zm”

b) - A pag. 54 a conclusione del cap. “1.3.2.B – CLASSE IIIB.4”

si intende introdotto il seguente comma: “Gli ambiti edificati inclusi nei settori lungo il versante collinare tra le località Bartilera e Grangia ed illustrati nell'alleg. 1, ed in ogni caso ubicati entro m. 10 dal limite delle sponde dei corsi d'acqua segnalati, sono da intendersi compresi nella presente classe IIIB4 e sono soggetti alle relative norme.”

c) - A pag. 48 a conclusione del cap. “1.3.1.A – SOTTOCLASSE IIIA.1”, si intende introdotto il seguente comma: “Sono da intendersi compresi nella presente classe IIIA.1 e soggetti alla relativa normativa gli ambiti inedificati inclusi nei settori lungo il versante collinare tra le località Bartilera e Grangia ed in ogni caso ubicati entro m. 10 dal limite delle sponde dei corsi d'acqua segnalati, così come illustrato nell'allegato 1 del parere dell'A.R.P.A.”

n. 4074/20.4 del 14.3.03”.

d) -A pag. 54 a conclusione del cap. “1.3.2.b – CLASSE IIIB.4” così come integrato alla precedente lett. b), si intende introdotto il seguente comma: “Gli ambiti edificati inclusi nelle fasce di rispetto pari a m. 10 poste a sinistra e a destra del torrente Prebech a valle della ferrovia sono da intendersi compresi nella presente classe IIIB4 e sono soggetti alle relative norme nonché alle disposizioni del R.D. 523/1904”

e) -A pag. 51, a conclusione del cap. “1.3.1B – SOTTOCLASSE - IIIA.2” si intende inserito il seguente comma: “Fino alla realizzazione delle opere idrauliche previste dal PAI, negli ambiti di fascia C retrostanti i limiti di progetto, in sinistra orografica della Dora Riparia e classificati “Eea” dalla relazione geologica allegata al P.R.G.C., operano le disposizioni di cui ai commi precedenti riferiti alla fascia B.”.

f) - A pag 51, a conclusione del cap. “1.3.1B – SOTTOCLASSE IIIA.2” così come integrato alla precedente lett. e), si intende inserito il seguente comma: “Dai versanti ineditati trattati quali ambiti in classe IIIa.2 è prevista una fascia di inedificabilità di almeno m. 30; inoltre future edificazioni dovranno mantenere una distanza di sicurezza di almeno m. 20 da orli di scarpata potenzialmente instabili.”

g) -A pag. 54, a conclusione del cap. “1.3.2.b – CLASSE IIIB.4”, così come integrato alle precedenti lett. b) e d), si intende introdotto il seguente comma: “Dai versanti edificati trattati quali ambiti in classe IIIB.4 è prevista una fascia di inedificabilità di almeno m. 30; inoltre future edificazioni dovranno mantenere una distanza di sicurezza di almeno m. 20 da orli di scarpata potenzialmente instabili.”

h) - A pag. 53, nel titolo riportante le sigle: “ 1.3.2.a.2 Zona 3 – IIIB2.z3 (ac5 parte, ac5a parte, asc)” si intende stralciata la sigla “asc”.

i) - A pag. 50, la norma della lett.b) del n.3) riguardante la fascia B nel cap. 1.3.1.B – SOTTOCLASSE IIIA.2 si intende conclusa con la frase: “del P.A.I.”.


l) - A pag. 51, la norma della lett.e) del n.3) riguardante la fascia B nel cap. 1.3.1.B – SOTTOCLASSE IIIA.2 si intende conclusa con la frase: “del P.A.I.”.

m) - A pag. 48, nel cap. 1.3.1B – SOTTOCLASSE IIIA.2, a conclusione del 1° comma che termina con la frase: “... i limiti di fascia A e B sono quasi coincidenti e l'estensione areale della fascia B è molto ridotta.” si intende inserita la frase: “In ogni caso le rappresentazioni cartografiche dei limiti di tali fasce sono da verificare con quelle riportate sulle tavole del P.A.I. (P.S.F.F.) che, in caso di discordanza si intendono prevalenti.”.

Il Responsabile del Settore  
Territoriale Provincia di Torino  
arch. Maurizio VETERE

Il Referente d'Area  
della Direzione Regionale  
ing. Enrico ROSSO

# Allegato 1




Traccia dei rii di cui alla nota 5.a. del presente parere



Ambiti da inserire in Classe IIIa2 di cui alla nota 5.c. del presente parere

## Allegato 2



Aree da inserire in classe IIIb4 di cui al punto 5.d. del presente parere




Aree da inserire in classe IIIb2 di cui al punto 5.d. del presente parere




Aree da inserire in classe IIIa2 di cui al punto 5.d. del presente parere

### Allegato 3



Processo segnalato di cui al punto 5.e. del presente parere




Area da inserire in classe IIIa1 di cui al punto 5.e. del presente parere



Aree da inserire in classe IIIa1 di cui al punto 5.e. del presente parere

## Allegato 4



Ambiti attualmente in classe IIIb2 z1 da inserire in Classe IIIb4 di cui al punto 5.b. del presente parere



Tracciato di massima del tratto di canale cui si riferisce l'osservazione di cui al punto 4.f. del presente parere